



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma

Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815

Indirizzo internet: lazio.lnd.it

E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 151 del 07/11/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 ottobre 2025, svolta con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

9) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ OTTAVIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL DIRIGENTE D'AGUANNO FEDERICO FINO AL 28/11/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.40 SGS DEL 09/10/2025

(Gara: URBETEVERE CALCIO – OTTAVIA del 04/10/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 24/10/2025

La società Ottavia impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado con il quale veniva squalificato il dirigente Federico D'Aguanno sino al 28/11/2025.

Quest'ultimo si era reso responsabile di aver rivolto espressioni offensive all'indirizzo dell'arbitro dopo essere stato allontanato dal terreno di gioco per somma di ammonizioni.

La società reclamante, nella propria memoria difensiva, evidenziava, sostanzialmente, la giovane età e quindi l'inesperienza del tesserato.

Alla luce di ciò chiedeva, pertanto, una riduzione della sanzione inflittagli.

Questa Corte, riunitasi da remoto in data 23/10/2025, esaminati gli atti ufficiali, ritiene di accogliere il reclamo sulla base della seguente motivazione.

Dal referto arbitrale emerge che nel corso della seconda frazione di gioco, in pieno recupero, il massaggiatore Federico D'Aguanno, veniva espulso per somma di ammonizioni; alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva numerosi insulti all'indirizzo del direttore di gara per poi venire allontanato dagli altri tesserati.

Il Collegio, pur riconoscendo il disvalore della condotta offensiva posta in essere dal giovane massaggiatore nei confronti dell'arbitro, ritiene comunque eccessiva la sanzione irrogatagli e pertanto ritiene corretto ridurla per adeguarla a fattispecie analoghe.

Per tutto quanto detto, il Collegio giudicante,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riqualificando la sanzione a carico del dirigente D'Aguanno Federico nell'inibizione fino al 10/11/2025.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 30 ottobre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, CHIARA CECINELLI, ALESSANDRO DI MATTIA,
GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

13) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ NUOVA TOR TRE TESTE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE TERZI FLAVIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.44 SGS DEL 16/10/2025

(Gara: NUOVA TOR TRE TESTE – FONTE MERAVIGLIOSA del 11/10/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 140 del 31/10/2025

La società GSD NUOVA TOR TRE TESTE con sede in Roma Via Giuseppe Candiani n. 12, nella persona del Presidente Sig. Ivan D'Adamo, proponeva reclamo avverso la decisione pubblicata con Comunicato ufficiale n. 44 del 16/10/2025 - Attività di Settore Giovanile e Scolastico del seguente preciso tenore: “*SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE TERZI FLAVIO (NUOVA TOR TRE TESTE). Espulso per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, si portava fuori dal recinto di gioco, da dove persisteva nel reiterare le offese. Art. 36 comma 1, lett.a CGS*”

Esponeva la reclamante che a seguito dell'espulsione il proprio allenatore Sig. Flavio Terzi veniva allontanato dal campo di gioco e dall'area tecnica e si posizionava in tribuna spettatori, senza però, a suo dire, eccedere nell'offendere o usare toni violenti.

Chiedeva pertanto la revisione/riduzione della squalifica considerata eccessiva.

Letto il referto arbitrale, che fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ex art. 61 comma 1 CGS, il reclamo è infondato.

Non è in discussione sia l'espulsione dal campo di gioco per doppia ammonizione (a seguito di comportamento minaccioso e offensivo nei confronti del direttore di gara di cui non condivideva le decisioni prese) sia la circostanza della reiterazione delle proteste da parte del Sig. Terzi anche fuori dal recinto di gioco.

Infine, non risulta essere stata provata in sede di appello alcuna circostanza dirimente e/o attenuante tale da giustificare la revisione della sanzione.

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Giuseppe Sansolini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, CHIARA CECINELLI,
ALESSANDRO DI MATTIA, GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

12) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SAN LORENZO CALCIO S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE GROSSI CRISTIANO FINO AL 26/12/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL DIRIGENTE COLASANTI MARCO FINO AL 12/12/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.44 SGS DEL 16/10/2025

(Gara: SAN LORENZO CALCIO S.R.L. – ACCADEMIA FROSINONE SCSRL del 11/10/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 140 del 31/10/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società San Lorenzo Calcio S.R.L.; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

14) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PETRIANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MOSCATELLO ANDREA FINO AL 14/11/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SERANGELI DANIELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.44 SGS DEL 16/10/2025

(Gara: OTTAVIA – PETRIANA del 11/10/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 140 del 31/10/2025

La società PETRIANA, con sede in Roma Via S. Maria Madriatice 22, nella persona del Presidente Sig. Maurizio Zoffoli, proponeva reclamo avverso le decisioni pubblicate con Comunicato ufficiale n. 44 del 16/10/2025 - Attività di Settore Giovanile e Scolastico del seguente preciso tenore: **a)** "SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE SERANGELI DANIELE (PETRIANA). Espulso per essersi avvicinato in maniera minacciosa all'arbitro rivolgendogli frasi irrispettose" e **b)** "INIBIZIONE FINO AL 14/11/2025. MOSCATELLI ANDREA (Petriana). Allontanato per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco e nel protestare si avvicinava minacciosamente all'arbitro". Esponeva la reclamante che nel corso della gara contro l'Ottavia, un proprio giocatore, a seguito di un contrasto di gioco, si accasciava a terra perché colpito al collo; che, non essendo intervento l'arbitro, il compagno di squadra Sig. Daniele Serangeli si rivolgeva ripetutamente al direttore di gara per richiamarne l'attenzione (senza a suo dire comportamenti minacciosi e frasi irrispettose) finché l'arbitro fischiava ed espelleva il Serangeli; che nel frangente anche il Direttore Sportivo Sig. Andrea Moscatello entrava in campo e si avvicinava al giocatore infortunato (senza, a suo dire, pronunciare frasi irrispettose e tenere comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro). Veniva allegato al ricorso un filmato sui fatti di causa. Chiedeva pertanto la revisione/riduzione delle sanzioni comminate perché considerate eccessive. Il reclamo in ordine alla sanzione nei confronti del Sig. Andrea Moscatello è inammissibile, perché la sanzione inflitta

non è superiore ad un mese. Il reclamo in ordine alla sanzione nei confronti del Sig. Daniele Serangeli è parzialmente fondato. Dal filmato video allegato agli atti non è possibile percepire il tenore delle frasi rivolte dal Serangeli all'arbitro, di talché fa piena prova ex art.61 comma 1 CGS quanto da quest'ultimo scritto nel referto né sussistono elementi che possano metterlo in discussione. Il giocatore non ha però reclamato per un intervento ai suoi danni ma perché preoccupato dalle condizioni fisiche del compagno di squadra e per attirare l'attenzione dell'arbitro, sia pure in modo irrispettoso nei confronti di quest'ultimo. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all'inibizione a carico del dirigente Moscatello Andrea, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere altresì il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Serangeli Daniele a 3 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

15) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VELLETRI CALCIO A 5 D.L.G., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE REALI JACOPO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.25 C5 DEL 22/10/2025

(Gara: SG AMBIENTE C5 – VELLETRI CALCIO A 5 D.L.G. del 17/10/2025 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 140 del 31/10/2025

Con rituale reclamo, la A.S.D. Velletri Calcio a 5 impugnava la sanzione della squalifica di 8 gare a carico del proprio calciatore Jacopo Reali, comminata in occasione della gara tra A.S.D. Velletri Calcio a 5 D.L.G. e la SG Ambiente C5 A.S.D., chiedendone il suo annullamento in quanto il comportamento del tesserato, benché espulso dal campo per aver calciato la palla contro l'arbitro che veniva colpito senza danni, poteva essere considerato non intenzionale. Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 CGS prescrive che *“i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”* e che nel referto arbitrale risulta descritta la condotta del tesserato della reclamante. Il calciatore Jacopo Reali a seguito di una contestazione, calciava il pallone colpendo il direttore di gara e poi veniva espulso. Tra l'altro, il calciatore rivestiva la qualifica di vice capitano e avrebbe dovuto essere d'esempio per i compagni di squadra. La Corte osserva che l'art 36 co.1 lett. b) CGS prevede la sanzione minima di 8 gare per fattispecie analoghe. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti e la misura della squalifica irrogata al tesserato, la quale risulta congrua e proporzionata, anche in considerazione del fatto che la stessa rappresenta il minimo edittale per i fatti accaduti. Tutto ciò premesso questa Corte d'Appello Sportiva Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Chiara Cecinelli

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 7 novembre 2025

Il SEGRETARIO

Claudio Galietti

IL PRESIDENTE

Roberto Avantaggiato